

(A.C. 5467 – Sezione 4)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO**

All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: « direttiva 2003/87/CE » sono inserite le seguenti: « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 ».

All'articolo 2:

alla rubrica la parola: « comma » è sostituita dalla seguente: « paragrafo »; al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « dichiarazione resa ai sensi del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. – (Sanzioni). – 1. I decreti ministeriali di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto ».

All'articolo 3, al comma 2, le parole da: « fatti salvi » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « fatte salve le modifiche e le integrazioni che la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del Piano stesso ».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. – (Accesso alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai livelli delle emissioni). – 1. L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1, assicura la trasparenza ed il pieno accesso del pubblico alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e

ai livelli delle emissioni, fatti salvi i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. All'onere derivante del presente articolo, valutato in euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2005, le amministrazioni interessate provvedono con apposite tariffe a carico dei soggetti richiedenti ».

(A.C. 5467 – Sezione 5)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

(Autorizzazione ad emettere gas serra).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per ciascun impianto o parte di esso che emette gas ad effetto serra.

1. 1. Vigni, Realacci, Lion, Bandoli, Viannello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Boato.

Al comma 2, sostituire le parole da: trenta giorni prima della data di entrata in esercizio fino alla fine del comma, con le seguenti: sessanta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno sessanta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.

1. 2. Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Viannello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Al comma 2, sostituire le parole: almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto *con le seguenti:* entro sessanta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.

1. 3. Realacci, Lion, Vigni, Bandoli, Viannello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono emettere gas ad effetto serra gli impianti per i quali la domanda di autorizzazione sia stata presentata oltre i termini prescritti, nonché gli impianti per i quali non sia stata accertata l'attuazione, da parte del gestore, delle misure idonee al controllo delle emissioni.

1. 4. Vigni, Lion, Realacci, Bandoli, Viannello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È vietata l'emissione di gas serra per tutti gli impianti per i quali non sia stata presentata domanda di autorizzazione nei termini previsti dai commi 1 e 2, nonché per gli impianti nei quali non siano state attuate misure congrue al controllo delle emissioni di gas ad effetto serra.

1. 12. Vendola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il gestore informa l'autorità competente in merito a eventuali modifiche che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero a suoi ampliamenti, che possano richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, pro-

cede a detto aggiornamento. Qualora muti l'identità del gestore dell'impianto, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi il nome e l'indirizzo del nuovo gestore.

1. 5. Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Viannello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero *con le seguenti:* Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero *con le seguenti:* Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro.

1. 13. Stradella.

(Approvato)

Al comma 4, dopo le parole: è rilasciata *aggiungere le seguenti:* , previa effettuazione di controlli sulla conformità dell'impianto e verifica delle misure adottate dal gestore per il controllo emissioni,

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 10 milioni, si provvede ai sensi del comma 4-bis;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 6. Realacci, Lion, Vigni, Bandoli, Viannello, Abbondanzieri, Chianale, Da-

meri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Al comma 4, dopo le parole: è rilasciata aggiungere le seguenti: , sentite le regioni,

- 1. 7.** Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Al comma 4, sostituire la parola: mediante con le seguenti: esclusivamente in seguito all'accertamento della conformità dell'impianto alla normativa nazionale e comunitaria nonché alla verifica delle misure attuate per il controllo delle emissioni di gas ad effetto serra, mediante apposito.

- 1. 14.** Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Il decreto di cui al comma 3, deve altresì prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, ed in particolare esso deve prevedere:

a) che il gestore che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni sufficiente a coprire le emissioni rilasciate durante l'anno precedente sia obbligato a pagare un'ammenda per le emissioni in eccesso. Per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa da un impianto il cui gestore non ha restituito le quote di emissione, l'ammenda per le emissioni in eccesso non può essere inferiore a 500 euro;

b) che il pagamento dell'ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione.

- 1. 9.** Vigni, Lion, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica,

Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo può essere sospesa o revocata con provvedimento motivato in caso di violazione delle normativa nazionale o comunitaria in materia di emissioni di gas ad effetto serra.

- 1. 8.** Pappaterra, Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo è revocata qualora sia riscontrata la violazione della normativa nazionale o comunitaria in materia di abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra.

- 1. 15.** Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità nazionale competente, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

- 1. 16.** Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il rilascio della autorizzazione alla emissione di gas serra da un impianto o da parte di esso è condizionato alla verifica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del fatto che il gestore abbia attuato tutte le misure che gli consentano di controllare e comunicare le emissioni

stesse. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in euro 10 milioni, si provvede ai sensi del comma 2.

2. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 01. Realacci, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

ART. 2.

(Raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. La comunicazione di dati incompleti o non veridici determina la revoca delle quote assegnate nonché il divieto di emettere gas serra dal relativo impianto o parte di esso.

2. 1. Vigni, Lion, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. L'autorità competente può richiedere, una sola volta, l'integrazione delle informazioni trasmesse con tutti gli elementi ritenuti necessari ovvero con specificazioni ulteriori ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione, che devono essere forniti dal gestore entro quindici giorni, ai fini dell'assegnazione delle quote.

2. 2. Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

ART. 2-bis.

(Sanzioni).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2-bis. *(Sanzioni).* – 1. Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in assenza di autorizzazione.

2. Il gestore che fornisce informazioni false relativamente a quanto richiesto dall'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantità cui avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera.

3. Il gestore che omette di comunicare all'autorità nazionale competente le informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce informazioni false, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in difformità alle prescrizioni del presente decreto.

4. In tutti i casi previsti dal presente articolo è ordinata la chiusura dell'impianto fino al regolare adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione. Avverso il provvedimento che dispone le sanzioni amministrative pecuniarie è esperibile il giudizio di opposizione previsto dalla normativa vigente.

6. Le sanzioni previste nel presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, a tale data, continui a sussistere la violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3.

7. Le sanzioni previste nel presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva 2003/87/CE.

2-bis. 50. La Commissione.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2-bis. (Sanzioni). — 1. Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

2. Il gestore che fornisce informazioni false o incomplete relativamente a quanto richiesto dall'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi.

3. Il gestore che omette di comunicare all'autorità nazionale competente le informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce informazioni false o incomplete, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

4. In tutti i casi previsti dal presente articolo è ordinata la chiusura dell'impianto fino al regolare adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.

5. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva 2003/87/CE.

2-bis. 1. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:
, nonché in caso di invio di informazioni incomplete o non veritiere fornite per le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli.

2-bis. 12. Vendola.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

ART. 2-ter. Le specifiche previste dai decreti ministeriali di cui agli articoli 1 e 2 disciplinano anche l'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica degli impianti, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2003/87/CE.

2-bis. 01. Realacci, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

ART. 3.

(Disposizioni transitorie e finali).

Al comma 1, sostituire le parole da: Fino al recepimento *fino a:* svolge con le seguenti: Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio — Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo e il Ministero delle attività produttive — Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie svolgono.

3. 1. Mereu.

Al comma 1, dopo le parole: autorità nazionale competente *aggiungere le seguenti:* e provvede all'istituzione e conservazione dei registri di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE.

3. 2. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

Al comma 1, dopo le parole: avvalendosi a tale fine, *aggiungere le seguenti:* anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE,

3. 3. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole: a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: per la finanza pubblica.

3. 20 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

- 3. 4.** Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro il 31 marzo 2005, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 2 e delle modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dalla Commissione europea, è aggiornato il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni per il periodo 2005-2007 predisposto, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, e inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004, anche al fine di assicurarne la compatibilità con gli obiettivi di abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra assegnati all'Italia. Sono conseguentemente riaperti, per ulteriori trenta giorni, i termini per la formulazione di osservazioni da parte del pubblico in relazione al Piano medesimo.

- 3. 5.** Vigni, Lion, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Al comma 2, sostituire le parole: fatte salve le modifiche e le con le seguenti: tenuto conto degli eventuali aggiustamenti a seguito della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2 e delle modifiche e.

- 3. 6.** Mereu.

Al comma 2, dopo le parole: le modifiche e le integrazioni aggiungere le seguenti: per l'adeguamento ai criteri elencati dall'allegato III alla direttiva 2003/87/CE, in particolare quelli di cui ai numeri 8, 9 e 10, e.

- 3. 7.** Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

Al comma 2, dopo le parole: le modifiche e le integrazioni aggiungere le seguenti: richieste dalle regioni e dalle province autonome o.

- 3. 13.** Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché le eventuali modifiche e integrazioni concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- 3. 12.** Vigni, Realacci.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le eventuali modifiche al piano sono messe a disposizione del pubblico, al fine di consentire la formulazione di osservazioni in merito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

- 3. 8.** Pappaterra, Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il piano di cui al comma 2 è in ogni caso aggiornato entro il 30 giugno 2006 al fine di:

- a) integrarlo con i dati e le informazioni di cui all'articolo 2, nonché con gli*

esiti dei relativi controlli e delle verifiche condotte secondo le linee guida comunitarie;

b) finalizzare le misure in esso comprese alla stabilizzazione e riduzione delle concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra, a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico, nel rispetto degli obiettivi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto e delle relative norme di recepimento e attuazione;

c) promuovere ulteriormente l'utilizzo, da parte delle categorie di impianti di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, di tecnologie a più basse emissioni di gas-serra;

d) promuovere, per gli impianti di produzione di energia elettrica, la diffusione di tecnologie efficienti e dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia.

3. 10. Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra, Boato.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3. 50.
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 3. 50 della Commissione, sostituire le parole da: di indirizzare fino alla fine del comma, con le seguenti: della stabilizzazione e riduzione delle concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra. Il piano aggiornato ai sensi del presente comma e del comma 2, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

0. 3. 50. 1. Armani.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il piano di cui al comma 2 è in ogni caso aggiornato, a seguito della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2 e comunque non oltre il 30 giugno 2005, anche al fine di indirizzare le misure in esso comprese alla stabilizzazione e riduzione delle concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra.

3. 50. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il Governo inserisce annualmente nel Documento di programmazione economico-finanziaria un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto, e sui relativi indirizzi, indicando in particolare le proposte di modifica e di integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione che si rendano necessarie.

3. 9. Realacci, Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Boato.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina le modalità per consentire la presentazione, al piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni, delle osservazioni di cui al numero 9 dell'allegato III della direttiva 2003/87/CE, e le modalità con le quali si tiene conto delle osservazioni medesime.

3. 11. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli,

Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3.1 – 1. I decreti di cui agli articoli 1 e 2 disciplinano anche le necessarie verifiche sulle emissioni autorizzate e le quote assegnate, in base a quanto disposto dall'allegato V della direttiva 2003/87/CE.

2. In particolare la verifica assicura una analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto. Essa deve avvenire nella sede dell'impianto anche attraverso controlli a campione finalizzati a determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmesse con riferimento a ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto. La verifica deve riguardare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore.

3. L'incaricato della verifica deve essere un soggetto pubblico specializzato e comunque indipendente rispetto al gestore dell'impianto.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 20 milioni per l'anno 2005, si provvede ai sensi del comma 5.

5. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

3. 01. Vigni, Lion, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3.1. – 1. L'autorità competente assicura, sulla base delle linee guida comunitarie, lo svolgimento di controlli e verifiche sugli impianti oggetto della richiesta di autorizzazione, sulle conformità dei livelli di emissione autorizzati nonché

sulla veridicità e completezza delle informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 2, disponendo la sospensione delle autorizzazioni o la revoca delle stesse in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente decreto e della normativa nazionale e comunitaria in materia di emissioni in atmosfera. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in euro 10 milioni per l'anno 2005, si provvede ai sensi del comma 2.

2. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

3. 02. Realacci, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

ART. 3-bis.

(Accesso alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai livelli delle emissioni).

Sopprimerlo.

3-bis. 20 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: alle informazioni relative aggiungere le seguenti: alle attività di progetto alle quali gli Stati membri partecipano o per le quali autorizzano la partecipazione di enti pubblici o privati, nonché.

3-bis. 1. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai livelli delle emissioni aggiungere le seguenti: anche garantendo l'accesso ai registri di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE, istituiti e conservati dall'autorità nazionale competente,

3-bis. 2. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fatti salvi i limiti previsti con le seguenti: secondo quanto previsto.

3-bis. 3. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: 2 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 10 milioni per l'anno 2005, si provvede ai sensi del comma 2.

2. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

3-bis. 5. Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Pappaterra.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: apposite tariffe aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

3-bis. 4. Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

(A.C. 5467 – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame è, in generale, volto a realizzare obiettivi ed ad attuare politiche specifiche rientranti nella materia della tutela ambientale, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera;

le disposizioni, contenute nel disegno di legge in titolo, trattano questioni connesse alla disciplina contenuta in ulteriori provvedimenti esaminati o tuttora in corso di esame da parte della Camera dei deputati;

in particolare, il disegno di legge di delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale (C. 1798-D), approvato definitivamente dal Parlamento il 24 novembre 2004 e non ancora pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, ha previsto, all'articolo 1, comma 9, lettera g), punto 1), tra i principi e i criteri specifici per l'esercizio della delega, quello di riordinare la normativa in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina per le emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme comunitarie, dando specifico risalto all'impatto del ciclo di vita dei prodotti sull'inquinamento atmosferico;

anche alla luce del contenuto del disegno di legge in esame, sarebbe auspicabile affrontare, tra l'altro, la questione della definizione delle materie prime secondarie ai fini dell'eventuale applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 22 del 1997, anche alla luce della pronuncia della Corte di giustizia europea dell'11 novembre 2004, verifican-

done l'impatto su diversi settori produttivi, di regola sottoposti alla disciplina delle emissioni,

impegna il Governo:

a favorire il coordinamento tra il decreto-legge in esame e la restante disciplina in vigore o in fase di definizione, verificando la possibile adozione di un provvedimento, anche con carattere di urgenza, che, vista la rilevanza dello scambio di quote di emissioni in relazione al ciclo produttivo e al ciclo dei rifiuti, stabilisca che le materie prime secondarie (tra cui i rottami ferrosi), definite e individuate negli accordi di programma, non rientrano nella definizione di rifiuto e pertanto non sono rifiuti; di conseguenza tali materie non sono sottoposte alla normativa sui rifiuti ma esclusivamente agli adempimenti e agli obblighi previsti dagli accordi di programma stessi a meno che il detentore se ne disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene;

a prevedere, nell'ambito dello stesso provvedimento, che i soggetti che trasportano o impiegano materie prime secondarie (tra cui i rottami ferrosi) non siano sottoposti alla normativa sui rifiuti a meno che i soggetti predetti se ne disfino, abbiano deciso o abbiano l'obbligo di disfarsene.

9/5467/1. Armani, Saglia, Coronella, Me-reu, Stradella, Parolo.

La Camera,

premesso che:

non è dimostrabile con certezza che un aumento dei gas serra sia da addebitarsi ad attività antropiche;

a detta di numerosi autorevoli scienziati un aumento della CO₂ in atmosfera che desse luogo a un certo *global warming* avrebbe benefici effetti sull'agricoltura;

il Protocollo di Kyoto penalizza il settore produttivo dei paesi che via hanno aderito, mentre non ha alcun potere coer-

citivo nei confronti di grandi paesi ad economia in forte espansione che non vi hanno aderito e che liberamente possono gestire le proprie emissioni in atmosfera;

le incombenze burocratiche previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame aggravano ancor di più i costi di gestione aziendale, pertanto i relativi tagli percentuali delle emissioni si tradurranno in un ulteriore decremento della produttività,

impegna il Governo

ove non ritenesse di prendere in considerazione l'ipotesi della rinuncia all'adesione al Protocollo di Kyoto, a voler riconsiderare — se proprio si vuol condurre una politica di riduzione dell'emissione in atmosfera — l'opzione per un ritorno alla produzione di energia mediante centrali termo-nucleari, che sono per ora le uniche forme reali di produzione energetica senza emissioni in atmosfera.

9/5467/2. Zama, Taborelli, Gazzara, Col-lavini, Viale.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame è volto a realizzare obiettivi e politiche di carattere ambientale, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera;

le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame trattano questioni connesse alla disciplina contenuta in ulteriori provvedimenti esaminati o tuttora in corso di esame da parte della Camera dei deputati;

il provvedimento in esame prevede misure destinate ad incidere in modo determinante sulle attività svolte da numerosi settori produttivi, di rilievo essenziale per il Paese, tra i quali è ricompreso il comparto dei trasporti, di cui si dovrà certamente ripensare l'obiettivo di riduzione delle emissioni in atmosfera;

il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, cosiddetta « legge orientamento », nella consapevolezza che l'impresa agricola è destinata a svolgere un ruolo di presidio e conservazione del territorio, dispone all'articolo 15 che le pubbliche amministrazioni possono promuovere la stipula di convenzioni con gli imprenditori agricoli per attività di salvaguardia, cura e mantenimento del territorio;

in modo conforme alla normativa vigente, tale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e gli imprenditori agricoli si realizza con lo svolgimento di attività agricole connesse alla fornitura di beni o servizi, con l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, prevalentemente e normalmente impiegate nell'azienda;

le previsioni del nuovo codice della strada non sembrano rispecchiare adeguatamente il quadro normativo fin qui descritto, con specifico riferimento all'articolo 82, che prevede l'obbligo di impiegare per i lavori di manutenzione effettuati sulla rete stradale esclusivamente macchine operatrici omologate per tale uso e per la circolazione su strada, come indicato nella carta di circolazione;

a fronte di un consolidato orientamento del Ministro dei trasporti favorevole a consentire l'uso delle macchine agricole anche nei lavori di natura tipicamente industriale per lo svolgimento di particolari attività di tipo stagionale, l'autorità di controllo ritiene ad oggi impossibile, ai sensi degli articoli 57, comma 1, e 82, comma 2, del codice della strada, impiegare un trattore agricolo per un uso diverso da quello indicato nella sua carta di circolazione;

la soluzione di tali questioni non potrà non incidere anche sul livello di emissioni in atmosfera derivanti dai trasporti,

impegna il Governo:

a favorire il coordinamento con la disciplina in vigore o in fase di definizione,

verificando la possibile adozione di un provvedimento, anche a carattere interpretativo, che, introducendo specifiche misure di coordinamento tra il codice della strada e gli articoli 14 e 15 del citato decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, consenta la piena attuazione delle convenzioni stipulate dalle pubbliche amministrazioni con le aziende agricole per i servizi di manutenzione del territorio, attraverso l'impiego esclusivo di mezzi normalmente e prevalentemente utilizzati nelle attività aziendali (quindi attrezzature agricole e non macchine operatrici) in quanto attività connesse all'attività agricola principale, nel rispetto degli obiettivi di riduzione dei gas serra;

a considerare a tal riguardo l'adozione di misure di carattere operativo finalizzate ad una piena e corretta informazione del personale preposto allo svolgimento delle attività di controllo sul territorio.

9/5467/3. Stradella, Crosetto, Osvaldo Napoli.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame interviene a rendere attuativo a livello nazionale un sistema per lo scambio delle emissioni di « gas serra » ai fini del miglioramento della qualità complessiva dell'ambiente, in linea con le previsioni del Protocollo di Kyoto;

le emissioni prodotte dagli impianti di riscaldamento sono responsabili, in percentuale variabile, dell'aumento delle concentrazioni nell'aria dei diversi componenti dell'inquinamento atmosferico;

i paesi dell'Unione europea hanno accolto la direttiva CE 92/42 che stabilisce i rendimenti minimi dei generatori di calore a pieno carico ed a carico ridotto;

detta direttiva è stata recepita in Italia attraverso la legge n. 10 del 1991 — che tra l'altro dispone che la progettazione di nuovi edifici debba prevedere la realiz-

zazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia — e con i successivi decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e decreto del Presidente della Repubblica n. 559 del 1999;

le attuali prescrizioni minime di rendimento contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 rispecchiano la tecnologia disponibile nei primi anni '90, oggi riscontrabile negli apparecchi standard di basso rendimento e con livelli medio/alto di emissioni;

il recepimento della direttiva 2002/91/CE comporta l'adozione di nuovi provvedimenti quali la definizione di un valore di riferimento per la valutazione del fabbisogno energetico degli edifici, i criteri per la valutazione degli impianti e i criteri per la sostituzione dei generatori di calore;

i valori e, in qualche caso i metodi, per la definizione dei rendimenti di emissione, di regolazione, di distribuzione e di produzione che definiscono il rendimento medio stagionale dei generatori di calore contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, non possono essere ragionevolmente assunti per tali scopi perché ormai superati;

la direttiva 2002/91/CE offre grandi opportunità, ma che introduce nuovi e diversi adempimenti senza prima modificare quelli contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 sarebbe fonte di confusione e di ulteriori inefficienze;

la necessità di ottemperare a vincoli e impegni internazionali nel campo della riduzione delle emissioni unitamente a quella del raggiungimento di efficienza negli usi finali dell'energia, hanno portato

nel tempo sia progettisti sia costruttori di apparecchi da riscaldamento a ideare e proporre processi tecnologici progressivamente meno inquinanti;

insieme agli apparecchi tradizionali di contenuto tecnologico più semplice, economicamente più vantaggiosi al momento dell'acquisto ma con significativi livelli di emissioni, il mercato offre attualmente altri di nuova generazione, tecnologicamente più complessi e relativamente costosi all'atto dell'acquisto ma più remunerativi in termine di costi di gestione e con emissioni sensibilmente contenute;

per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni inquinanti, si ritiene urgente promuovere e attuare a breve e medio termine azioni tendenti all'efficienza energetica sia degli edifici sia degli apparecchi di uso finale;

il forte interesse emerso attorno alla certificazione energetica e il mancato aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 stimolano la formulazione di proposte riguardanti l'introduzione di limiti nuovi e diversi;

la situazione legislativa italiana in merito ai consumi energetici per riscaldamento e relative emissioni nocive richiede aggiornamenti ai nuovi livelli tecnologici, razionalizzazioni e semplificazioni per il superamento di modelli inefficienti;

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure per la promozione delle cosiddette « caldaie di terza generazione », che prevedano l'impiego delle tecnologie meno inquinanti disponibili nel mercato.

9/5467/4. Parolo.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3227 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 277, RECANTE INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RIORDINO E IL RISANAMENTO ECONOMICO DELL'ENTE ORDINE MAURIZIANO DI TORINO (APPROVATO DAL SENATO) (5499)

(A.C. 5499 — Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

premesso che:

il provvedimento, nel travolgere l'unitarietà dell'ente Ordine mauriziano, ne menoma gravemente, anche sotto il profilo delle risorse disponibili, la stessa funzione ospedaliera, garantita dalla disposizione finale XIV della Costituzione, già gravemente compromessa per responsabilità della regione Piemonte e dell'inefficace gestione del Commissario straordinario;

d'altra parte non si comprende quale elemento nuovo ed imprevedibile

possa giustificare il concretizzarsi della straordinaria urgenza richiesta come presupposto per la decretazione d'urgenza dell'articolo 77 della Costituzione, in considerazione del fatto che la situazione di dissesto finanziario si protrae, addirittura, dal 1997,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge.

n. 1. Fassino, Violante, Benvenuto, Buglio, Chianale, Dameri, Lucà, Nigra, Panattoni, Rava, Turco, Amici, Bielli, Caldarola, Coluccini, Leoni, Maran, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Innocenti.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 - Rischio di estinzione dei cetacei nel mar Mediterraneo)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e degli affari esteri, per sapere — premesso che:

da fonti giornalistiche risulta che nel Mar ligure, « santuario » dei cetacei, si sta assistendo ripetutamente ad una vera e propria strage di questi mammiferi marini;

dopo il ritrovamento delle carcasse di una balenottera e di un feto di balena trovati al largo del mare di Imperia il 22 luglio 2004, a Sanremo sono stati rinvenuti a pochi chilometri dalla costa tre delfini morti, due dei quali uccisi, come risulta dalle tracce di colpi di arma da fuoco o fiocinate in varie parti dei corpi degli animali, il terzo morto per cause naturali, rinvenuto in avanzata decomposizione;

a tal fine la capitaneria di porto di Sanremo ha lanciato un appello per chiunque sia in grado di fornire notizie utili per le indagini in corso;

tale increscioso avvenimento si intreccia casualmente con la fine dei lavori dell'*International whaling commission*, svoltisi nella città di Sorrento proprio nel luglio 2004;

a lanciare un grido disperato sul pericolo imminente dell'estinzione di balene e delfini anche nel nostro Mar Mediterraneo è stato il presidente dell'*I-Faw* Fred O'Reagan, il quale osserva che, nonostante esista una moratoria che fissa i limiti di caccia in termini numerici, questa, non potendo essere controllata, diventa strumento affaristico, a discapito dei suddetti mammiferi, facenti parte del patrimonio comune dell'umanità;

è noto, inoltre, che il Giappone desidera riaprire la caccia dei cetacei su larga scala ed in quest'ottica ha intrapreso una serie di iniziative volte alla rimozione della suddetta moratoria, come la continua pressione nei confronti di Stati alleati meno abbienti, che, una volta entrati a far parte dell'*International whaling commission*, possono esercitare il diritto di voto, appoggiando il Giappone sulla riapertura della caccia commerciale, ponendo così fine ad ogni moratoria —:

quali provvedimenti intendano adottare e quali iniziative intendano assumere i Ministri interpellati, per evitare che un disattento monitoraggio delle coste e delle acque territoriali nazionali, unito alla mancanza degli *standard* di sicurezza delle imbarcazioni da pesca commerciale battenti bandiera italiana od estera, che transitano nei nostri mari, possano illegalmente ed indiscriminatamente sterminare balene e delfini, già gravemente minacciati d'estinzione;

se non intendano i Ministri interpellati, con interventi e controlli adeguati,

impedire il possibile utilizzo per fini commerciali della carne derivante dalla macellazione illegale dei suddetti mammiferi marini.

(2-01261) « Cola, Vitali, Grillini, Buemi, Lussana, Falanga, Pisapia, Siniscalchi, Francesca Martini, Onnis, Valpiana, Pecorella, Manini, Gastaldi, Scherini, Cennamo, Giulio Conti, Bertucci, Ramponi, Luigi Martini, Canelli, Villani Miglietta, Messa, Caruso, Amoruso, Porcu, Fasano, Gamba, Pezzella, Cristaldi, Maceratini, Butti, Airaghi, Saglia, Cannella, Fragalà ».

(27 luglio 2004)

(Sezione 2 – Posizione del Governo in merito al futuro delle imprese civili presenti in Finmeccanica)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, per sapere – premesso che:

nell'audizione informale tenutasi in Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati il giorno 20 ottobre 2004, l'ingegner Guarguaglini, amministratore delegato di Finmeccanica, ha ribadito che *core business* della *holding* sono da considerarsi le attività legate al settore aereospazio e difesa e che su questo egli intende rafforzarla, come è dimostrato dall'acquisizione del 100 per cento di *Agusta Westland* e dalla conclusione delle trattative con *Bae System*, che vedono decisamente rinvigorita la presenza nell'avionica e il pieno controllo dei sistemi elettronici integrati;

successivamente Guarguaglini ha nuovamente riaffermato che tra le opzioni strategiche di Finmeccanica c'è il deconsolidamento delle attività *non-core*, energia e trasporti, che si traduce nei seguenti obiettivi:

la garanzia di una completa dismissione a medio termine delle attività trasporti ed energia, la certezza della valutazione di dette attività e la garanzia sulla trasferibilità al nuovo soggetto controllante degli impegni di firma su commesse ancora in lavorazione; l'ingegner Guarguaglini ha ricordato che tale strategia deriva dal mandato ricevuto dagli azionisti;

l'azionista di maggioranza del gruppo Finmeccanica è il ministero dell'economia e delle finanze, che detiene il 32,3 per cento del capitale azionario;

sono ormai più di due anni che sulle pagine di molti organi di stampa, in particolare di quelle testate che si occupano più specificatamente di economia, così come in varie dichiarazioni di *manager* pubblici e di personalità politiche, appare l'ipotesi della costituzione di un polo elettromeccanico nazionale, battezzato « Finmeccanica 2 », in cui confluirebbero Fincantieri e le aziende civili di Finmeccanica dei settori energia e trasporto;

in modo altalenante il progetto viene dato via via per scelta imminente o per ipotesi già tramontata;

il 29 novembre 2004 sull'inserito economico di un quotidiano nazionale appare la notizia che Finmeccanica affiderà nei prossimi giorni un mandato esplorativo ad un *pool* di banche d'affari per vendere Ansaldo trasporti, Ansaldo energia e Ansaldo segnalamento. Tale notizia è dichiarata « priva di fondamento » in una nota ufficiale di Finmeccanica, che ribadisce che una decisione sull'argomento non è stata ancora assunta e precisa che nella riunione del 12 novembre 2003 il consiglio di amministrazione ha discusso del progetto cosiddetto « Finmeccanica 2 » ed è stata confermata la volontà di procedere alla valutazione di tutte le opzioni praticabili per la collocazione delle attività energia e trasporti. La società ha, quindi, proceduto alla nomina di propri *advisor* per l'esame degli aspetti finanziari e di quelli relativi alla struttura dell'operazione;

tutto questo rincorrersi di notizie e smentite mette in uno stato di ulteriore

preoccupazione e di incertezza imprese e lavoratori, che da due anni attendono dal Governo orientamenti certi sul loro futuro;

nell'audizione del 1° dicembre 2004 in Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati, Maurizio Prato, presidente di Fintecna, ha dichiarato che sul tema di « Finmeccanica 2 » non ha ancora ricevuto indicazioni dal Governo ed ha manifestato perplessità sul progetto —:

quali siano le indicazioni di politica industriale del Governo per delineare il futuro delle imprese civili presenti in Finmeccanica (Ansaldo energia, Ansaldo trasporti, Ansaldo segnalamento) e quale sia il progetto per rilanciarle.

(2-01382) « Pinotti, Pisa, Zara, Intini, Marone, Acquarone, Labate, Mazzarello, Gambini, Guersoni, Rognoni, Cazzaro, Rava, Fistarol, Crucianelli, Franceschini, Raffaldini, Gasperoni, Nicola Rossi, De Brasi, D'Antoni, Cialente, Galeazzi, Lulli, Nieddu, Nigra, Luongo, Nannicini, Fluvi, Di Serio D'Antona, Banti, Bottino, Quartiani, Maurandi, Zunino, Motta, Lolli, Burlando ».

(2 dicembre 2004)

(Sezione 3 – Nomina del presidente dell'Autorità portuale di Livorno)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere — premesso che:

nella giornata di giovedì 18 novembre 2004 il presidente della regione Toscana ha inviato al Ministro interpellato una terna di proposte per la nomina del presidente della autorità portuale di Livorno;

tale procedura è prevista dalla nuova normativa approvata dal Parlamento nei casi in cui non vi fosse stata un'intesa tra Governo e regione ai sensi della legge n. 84 del 1994;

la situazione di Livorno rientra esattamente in questa fattispecie, tanto che il porto è da mesi sottoposto al commissariamento;

la terna di proposte presentata dal presidente Martini, oltre che a indicare personalità con un indiscutibile *curriculum* professionale nel settore dei trasporti e dell'economia marittima, tiene esclusivamente conto delle indicazioni fornitegli dagli enti locali livornesi e dalla camera di commercio;

in polemica con queste indicazioni e, secondo gli interpellanti, con l'evidente tentativo di trasformare una corretta procedura istituzionale in un'impropria occasione di scontro politico, è nei giorni scorsi intervenuto sulla stampa locale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, onorevole Matteoli, che non risulta essere titolare di alcuna competenza istituzionale su questa materia, considerato l'*iter* previsto dalla legge n. 186 del 2000;

gli enti locali livornesi hanno ripetutamente sollecitato il superamento del commissariamento e il ripristino di una piena legalità del governo del porto di Livorno —:

quali iniziative intenda assumere per procedere il più rapidamente possibile alla nomina del nuovo presidente dell'autorità portuale di Livorno nell'ambito della terna proposta dal presidente della regione Toscana.

(2-01380) « Susini, Realacci, Lettieri, Duca, Frigato, Rosato, Rotundo, Filippeschi, Fluvi, Diana, Raffaldini, Paola Mariani, De Luca, Michele Ventura, Pennacchi, Vertone, Franci, Lulli, Albonetti, Tocci, Maura Cossutta, Galeazzi, Villetti, Giacomelli, Zanella, Bolognesi, Potenza,